



Spett.le
Cliente

Novara, 3 settembre 2018

Oggetto: Legge 9 agosto 2018, n. 96, conversione in legge del Decreto Dignità

La Legge di conversione del c.d. Decreto Dignità n. 87/2017, **entrata in vigore il 12 agosto 2018**, ne ha sostanzialmente confermato il contenuto, introducendo, in tema di contratto a termine, un periodo transitorio originariamente non previsto.

Tale disposizione prevede che **le nuove regole** (obbligo della causale dopo 12 mesi e per qualsiasi rinnovo, durata massima 24 mesi, massimo n. 4 proroghe, aumento contributivo del 0,5% per ogni rinnovo) **si applichino subito**:

- a) ai contratti a termine stipulati a partire dal 14.7.2018**
- b) a tutti i rinnovi e alle proroghe successive al 31.10.2018**

Il periodo transitorio concerne i contratti a termine **stipulati prima del 14.7.2018**, che, sino al 31.10.2018, potranno mantenere le precedenti regole in tema di **proroghe e rinnovi** previste dal D.Lgs. 81/2015 (durata massima 36 mesi, nessun obbligo di motivazione, massimo 5 proroghe).

Dal 1 novembre 2018 tutte le assunzioni a termine dovranno seguire le nuove regole.

Sino ad allora esistono, pertanto, due diversi regimi da applicare ai contratti a termine, a seconda della data di stipula del contratto.

Il periodo transitorio non riguarda il **nuovo limite quantitativo** per la somministrazione e i contratti a termine, già in vigore dal 12 agosto 2018: **per le assunzioni effettuate dal 12 agosto 2018 in poi il limite di impiego di lavoratori somministrati a termine è del 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in organico al 1 gennaio dell'anno in corso.**

Restiamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e porgiamo cordiali saluti

STUDIO ANTONIETTI

pietro antonietti
consulente del lavoro